

1) CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE I, SENTENZA N. 13638 DEL 30 MAGGIO 2013

(Disconoscimento della paternità – Termine annuale – Decorrenza)

Il termine annuale di decadenza, ai sensi dell'art. 235 cod. civ., comma 1, n. 3, e art. 244 c.c., comma 2, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1985, decorre dalla data di acquisizione della conoscenza dell'adulterio della moglie e non da quella di raggiunta "certezza" negativa della paternità biologica, sul rilievo che una diversa esegesi del predetto art. 244 cod. civ., la quale differisse a tempo indeterminato l'azione di disconoscimento, facendone decorrere il termine di proponibilità dai risultati di un'indagine (stragiudiziale) cui non è dato a priori sapere se e quando i genitori possano addivenire, sacrificerebbe in misura irragionevole i valori di certezza e stabilità degli status e dei rapporti familiari, a garanzia dei quali la norma è, invece, predisposta.